



# **COMUNE DI CORTALE**

## **PROVINCIA DI CATANZARO**

Via Filippo Turati  
Telef.- 0968 – 76018– Fax 0968- 755805  
Partita IVA 00297780793

Prot. n° 2665

### **BANDO DI CONCORSO GENERALE INTEGRATIVO PER L'AGGIORNAMENTO DELLA GRADUATORIA PERMANENTE DEGLI ASPIRANTI ALL'ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE SEMPLICE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA CHE SI ANDRANNO A REALIZZARE O SI RENDERANNO DISPONIBILI NEL COMUNE DI CORTALE (CZ)**

Ai sensi della legge regionale del 25 novembre 1996 n. 32 e successive modificazioni ed integrazioni, è indetto un concorso per l'aggiornamento della graduatoria definitiva permanente degli aspiranti all'assegnazione in locazione semplice di alloggi di edilizia residenziale pubblica di nuova costruzione o che comunque si rendessero disponibili, siti nel territorio nel Comune di Cortale (CZ).

Al presente Bando possono partecipare sia i nuovi aspiranti all'assegnazione, sia coloro i quali, già collocati in graduatoria, abbiano interesse a riconfermare i requisiti utili preesistenti o a far valere condizioni più favorevoli.

Gli alloggi costruiti con i finanziamenti facenti capo ai fondi di cui alla legge n. 60/1963 sono destinati in via prioritaria ai lavoratori che abbiano versato i contributi di cui al D.P.R. n. 1471/1963 e successive modifiche (c.d. contributi GESCAL). Nel caso in cui si verificano esuberanti o comunque una parte degli alloggi disponibili e riservati ai lavoratori dipendenti non vengano assegnati a questi ultimi, i medesimi alloggi saranno assegnati agli aventi diritto utilmente collocati nella graduatoria permanente relativa alla generalità dei cittadini.

Gli alloggi di superficie complessiva non superiore a mq. 45 saranno assegnati in via prioritaria, a famiglie di recente formazione, a famiglie di prossima formazione e ad anziani, così per come stabilito dall'art. 8, primo Comma, lettere c) e d) e dall'art. 18, commi 4) e 5) della Legge Regionale 25 novembre 1999, n. 32.

Gli alloggi costruiti o recuperati con l'eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche saranno assegnati in via prioritaria ai portatori di handicap, così per come definiti dall'art. 8 lettera b) e dall'art. 18, punto 6, sempre della summenzionata legge regionale.

Gli anzidetti alloggi nonché quelli di superficie non superiore a mq. 45 di cui al periodo precedente, qualora non dovessero essere utilizzati, in tutto o in parte, per i fini previsti, saranno assegnati agli aventi diritto utilmente collocati nella graduatoria generale.

#### **REQUISITI**

I requisiti per conseguire l'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, sono i seguenti ( art. 10 della legge regionale 25 novembre 1996, n. 32):

a) cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea; il cittadino di altri Stati è ammesso soltanto se tale diritto è riconosciuto, in condizioni di reciprocità, da convenzioni o trattati

internazionali e se il cittadino stesso è iscritto nelle apposite liste degli uffici provinciali del lavoro o se svolge in Italia un'attività lavorativa debitamente autorizzata.

b) residenza anagrafica o attività lavorativa esclusiva ovvero principale nel Comune cui si riferisce il bando di concorso

c) assenza del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare. Si considera alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare quello avente una superficie utile, determinata ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera a) legge 392/1978, non inferiore a mq. 45 per un nucleo familiare composto da 1 o 2 persone - mq. 60 per un nucleo familiare composto da 3 persone, - mq. 75 per un nucleo familiare composto da 4 persone - mq. 95 per un nucleo familiare composto da 5 persone o più persone - art. 4 della legge regionale 25 novembre 1996 n. 32.

d) assenza di precedenti assegnazioni in proprietà immediata o futura di un alloggio realizzato con i contributi pubblici o di precedenti finanziamenti agevolati — in qualunque forma concessi — dallo Stato o da enti pubblici: sempre che l'alloggio non sia inutilizzabile o sia perito senza dar luogo al risarcimento del danno.

e) reddito convenzionale non superiore al limite stabilito per l'assegnazione degli alloggi contemplati dalla legge regionale 25 novembre 1996 n. 32 e s.m.i. ( per reddito convenzionale s'intende il reddito annuo complessivo imponibile del nucleo familiare relativo all'ultima dichiarazione IRPEF, al lordo delle imposte e al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli assegni familiari, comprensivo di tutti gli emolumenti, indennità, pensioni, sussidi, percepiti a qualsiasi titolo, anche esentasse. Il reddito complessivo, calcolato con le modalità sopra indicate, non deve superare il limite massimo di Euro 12.394,96 calcolato, a norma dell'art. 21 della legge 457/1978 e art. 9 della legge regionale 25 novembre 1996 n. 32, come segue: il reddito convenzionale come sopra definito va ridotto di Euro 516,42 per ogni componente il nucleo familiare oltre i primi due, sino ad un massimo di Euro 3.098,74, tale disposizione non si applica per i figli a carico intendendo per tali anche i figli maggiorenni disoccupati o studenti fino al 26° anno di età per i quali si applica la riduzione prevista dalla norma sopra richiamata senza limiti numerici).

f) non aver ceduto, in tutto o in parte, al di fuori dei casi previsti dalla legge, l'alloggio di edilizia residenziale pubblica eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice; non continuare ad occupare abusivamente un alloggio di edilizia residenziale pubblica nonostante l'intimazione di rilascio da parte dell'Ente gestore.

g) versamento dei contributi previsti dalla lettera b) dell'art. 10 della legge n. 60/1963. Il requisito non è necessario se si concorre per l'assegnazione di alloggi non facenti capo ai fondi della legge n. 60/1993.

I requisiti per concorrere all'assegnazione degli alloggi debbono essere posseduti alla data di pubblicazione del presente bando, nonché al momento dell'assegnazione e debbono permanere in costanza del rapporto di locazione. Il requisito di cui alla lettera e) deve permanere alla data di assegnazione, con riferimento al limite vigente a tale data.

I requisiti indicati nelle lettere c), d) e f) debbono essere posseduti anche da tutti i componenti il nucleo familiare del concorrente.

## CANONE DI LOCAZIONE

Il canone di locazione sarà stabilito ai sensi del titolo III della Legge regionale n. 32/1996 e successive modificazioni in applicazione della Delibera CIPE del 20 dicembre 1996, tenuto conto del reddito complessivo del nucleo familiare di ciascun assegnatario, in relazione anche alla composizione del nucleo stesso e con l'applicazione delle modalità previste dagli artt. da 12 a 24 della Legge n. 392/1978 sull'equo canone, per le Fasce B e C; per i nuclei familiari rientranti nelle Fasce A1 e A2 dell'art. 35 L.R. n. 32/1996 si applica il canone sociale ivi previsto per le categorie sociali a basso reddito (pensionati ai minimo, pensionati sociali, reddito non superiore a due pensioni minime INPS, derivati esclusivamente da lavoro dipendente, ecc.).

## PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda per l'assegnazione degli alloggi deve essere redatta obbligatoriamente sull'apposito modulo fornito gratuitamente, che potrà essere ritirato presso la Casa Palazzo Municipale, Ufficio Tecnico o scaricato dal sito internet del Comune.

Nel predetto modulo è contenuto un dettagliato questionario cui ciascun concorrente, per le parti che lo interessano, è invitato a rispondere con la massima esattezza.

ENTRO IL TERMINE PERENTORIO DI TRENTA GIORNI DALLA DATA DEL BANDO i richiedenti devono far pervenire al Comune, a mezzo raccomandata senza busta o mediante consegna presso l'Ufficio Protocollo dell'Ente, la domanda corredata di firma del richiedente e copia fotostatica di un documento di identità con in allegato eventuali documenti comprovanti la appartenenza alle particolari categorie previste dalla legge regionale 25 novembre 1996 n. 32.

Ai fini dell'accettazione della domanda fa testo la data del timbro postale apposto sul retro del medesimo modello ovvero la data del timbro apposto dall'Ufficio Protocollo del Comune. Per i lavoratori emigrati all'estero il termine per la presentazione delle domande è prorogato di 30 giorni per i residenti nell'area europea e di 60 giorni per i residenti nei paesi extraeuropei.

Le domande pervenute dopo le scadenze sopra indicate verranno escluse dal concorso.

## DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA IN CASO DI APPARTENENZA A PARTICOLARI CATEGORIE SPECIALI

I documenti, in carta semplice di data recente e comunque non superiore a 3 mesi dalla data del bando sono i seguenti:

I nuclei familiari di recente formazione o di prossima formazione che intendono concorrere all'assegnazione degli alloggi con superficie non superiore a mq. 45 (di cui beneficiano anche gli anziani - art. 21, legge regionale 25 novembre 1996 n. 32), dovranno presentare, rispettivamente, certificato di matrimonio e certificato di effettuazione delle pubblicazioni di matrimonio.

I nuclei familiari con presenza di portatori di handicap, che intendono concorrere all'assegnazione di alloggi costruiti o recuperati con eliminazione delle barriere architettoniche, dovranno presentare certificato delle ridotte o impedito capacità motorie - art. 3 comma 3 della legge 05 febbraio 1992 n. 104. Per tali categorie di concorrenti si provvederà d'ufficio a compilare apposite graduatorie.

## DISPOSIZIONI GENERALI

Con la sottoscrizione della domanda, il concorrente assume la responsabilità di attestare il possesso dei requisiti richiesti per se e per i componenti il proprio nucleo familiare, nonché la sussistenza delle condizioni dichiarate per l'attribuzione dei punteggi.

I criteri per la formazione della graduatoria, i termini per la opposizione e le forme di pubblicità sono indicati negli artt. 16-17-18-19-20-21 della legge regionale 25 novembre 1992 n. 32.

La Giunta regionale, anche su proposta dei Comuni interessati, può riservare un'aliquota degli alloggi disponibili per l'assegnazione per far fronte a specifiche documentate situazioni di emergenza abitativa (art. 31 della legge regionale 25 novembre 1992 n. 32).

Nel caso si verificano pubbliche calamità presente concorso potrà essere sospeso, ed in tale caso saranno riaperti termini per la presentazione delle domande da parte di coloro che sono rimasti privi di alloggio in conseguenza delle calamità predette. Per tutto quanto non previsto nel presente bando valgono le vigenti norme sull'Edilizia Residenziale Pubblica.

Tutte le domande per l'assegnazione di alloggi presentate precedentemente a qualsiasi Ente od ufficio non sono valide agli effetti del presente concorso. Con la sottoscrizione della domanda, il concorrente assume la responsabilità di attestare il possesso dei requisiti richiesti per se e per i componenti il proprio nucleo familiare, nonché la sussistenza delle condizioni dichiarate per l'attribuzione dei punteggi.

LA DICHIARAZIONE MENDACE E' PUNITA AI SENSI DELLA LEGGE PENALE E  
COMPORTA ALTRESI' L'ESCLUSIONE DAL CONCORSO.

**Cortale, li 26.09.2014**

**II RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO  
( Geom. Vincenzo Conte )**